

economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, il disciplinare tipo è posto in consultazione, con un termine di trenta giorni che è scaduto il 5 agosto 2017.

- Il Codice dei Contratti pubblici prevede il progressivo utilizzo di sistemi, metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), per razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche. A tal fine, il MIT ha istituito nel 2016 una Commissione, che ha elaborato una proposta che individua: gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti; l'utilizzo facoltativo e obbligatorio dei metodi e degli strumenti, in relazione alla tipologia delle opere alle quali saranno applicati; il contenuto del capitolato. Tutti aspetti che vanno nella direzione di razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti. Tale proposta è stata sottoposta a consultazione *on line*, chiusasi il 3 luglio. È in preparazione il decreto.

In relazione ai poteri dell'ANAC, il D.L. n. 50/2017 ha modificato il Codice dei Contratti pubblici in materia di pareri di precontenzioso, legittimando l'Autorità ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici. Inoltre, essa può agire in giudizio per l'impugnazione: se la stazione appaltante non si conforma al suo parere motivato entro il termine assegnatogli, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere. L'ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo. Tali disposizioni sono volte ad uniformare la disciplina di tale Autorità a quella dell'Antitrust, come rilevato dal Consiglio di Stato.

Infine il D.L. n. 50/2017 ha riconosciuto all'ANAC il potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale³⁴.

Finanza per la crescita e altre misure a sostegno delle imprese

Sostegno al credito

A dicembre 2016 sono state emanate le nuove disposizioni per l'operatività del **Fondo di garanzia per le PMI (FGPMI)**, entrate in vigore a giugno 2017³⁵. Esse disciplinano il funzionamento del nuovo modello di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia, basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento. Il nuovo modello di valutazione - che sostituisce quella attuale basata su *credit scoring* - è applicabile, in una prima fase, alle sole richieste di

³⁴ In analogia a quanto disposto dalla legge istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/1995)

³⁵ In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, co. 6, del D.L. n. 69/2013.

garanzia relative ai finanziamenti agevolati ai sensi della cd. *Nuova Sabatini*³⁶. Un successivo decreto³⁷, adottato a marzo 2016, ha fissato le modalità di estensione del nuovo modello di valutazione a tutte le richieste di garanzia del Fondo, rimodulando altresì, in funzione della rischiosità del prestatore e della tipologia di operazione finanziaria, le misure di garanzie offerte dal Fondo.

A fine giugno 2017, Fondo di garanzia e **Cassa depositi e prestiti (CDP)** hanno siglato un accordo avente ad oggetto il rilascio di una controgaranzia da parte di CDP su un portafoglio di garanzie in essere del Fondo per un ammontare di 3 miliardi. Tale iniziativa si colloca nell'ambito del Piano Junker e rappresenta la più importante 'piattaforma di investimento' realizzata a livello comunitario. L'operazione consentirà di liberare risorse sul Fondo di garanzia per 108 milioni, che attiveranno nuovi finanziamenti garantiti per circa 1,5 miliardi.

A partire da maggio 2017, i **Confidi** possono accedere ai 225 milioni stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate. Alla dotazione finanziaria iniziale si potranno aggiungere ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici, oppure contributi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020. La misura favorirà, tra l'altro, l'aggregazione tra Confidi al fine di consentire anche a quelli di minori dimensioni di raggiungere - attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete - una maggiore massa critica in termini di garanzie prestate. La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni istruttorie che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il D.L. n. 50/2017 è intervenuto, inoltre, sulla disciplina dei **PIR - Piani individuali di risparmio a lungo termine**, anch'essa introdotta dalla Legge di Bilancio 2017³⁸. In particolare, è stabilito che agli investimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione in PIR non si applicano i limiti quantitativi di 30.000 e 150.000 euro³⁹. Inoltre, nel caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, è disposto che il controvalore conseguito sia reinvestito in strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine entro 90 giorni dal rimborso (non più 30 giorni come nelle precedenti disposizioni).

Infine, nel D.L. n. 50/2017 è stata estesa la platea dei beneficiari del **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti** istituito dalla Legge di Stabilità 2016 al fine di sostenere, per il triennio 2016-2018, le piccole e medie imprese che sono entrate in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrice.

³⁶ Per maggiori dettagli si vedano le disposizioni operative del Fondo di Garanzia, disponibili al [link: http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/170127_Disposizioni%20operative_aggiorn_circ_1_2017.pdf](http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/170127_Disposizioni%20operative_aggiorn_circ_1_2017.pdf).

³⁷ Si ricorda che l'art. 2, co. 6, del D.L. n. 69/2013 delegava a un successivo decreto ministeriale l'estensione del nuovo modello di valutazione all'intera operatività.

³⁸ Co. 100-114 della L. n. 232/2016.

³⁹ I PIR per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30mila euro l'anno e, comunque, di complessivi 150mila euro.

Sono proseguite le fasi di attuazione e di gestione del Fondo per gli investimenti in agricoltura⁴⁰.

Incentivi, semplificazioni e misure fiscali per il sostegno alle imprese

Il sistema 'Industria 4.0' è entrato nella sua seconda fase di attuazione ed è stato esteso per includere interventi ad ampio respiro che definiscano un percorso innovativo e sinergico, capace di coinvolgere il sistema produttivo e dei servizi, la formazione specifica dei lavoratori, il sistema duale scuola-lavoro. Tutto ciò con l'obiettivo più generale di sviluppare il potenziale economico e supportare la valorizzazione delle risorse e le capacità del sistema Paese (**Piano Nazionale Impresa 4.0**). Le nuove misure e la prosecuzione di quelle in essere saranno oggetto di declinazione nella imminente Legge di Bilancio, tuttavia vale la pena ricordare alcune azioni che hanno ottenuto i migliori risultati.

Al fine di favorire l'**ammodernamento del parco dei beni strumentali** e la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere italiane, il Governo, con la Legge di Bilancio 2017 e nell'ambito del **Piano Nazionale Industria 4.0**, ha prorogato e rafforzato la disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il **super-ammortamento** (supervalutazione del 140 per cento degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in *leasing*), introdotto nel 2016, è stato prorogato per il 2017 e affiancato da un **iper-ammortamento al 250 per cento** per gli investimenti in beni dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in **chiave Industria 4.0** (con perizia tecnica per i beni con valore superiore a 500.000 euro). Il diritto al beneficio matura quando l'ordine e il pagamento di almeno il 20 per cento di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 settembre 2018 (termine prorogato dal D.L. n. 50/2017).

La **misura Beni strumentali ('Nuova Sabatini')**, istituita⁴¹ con una iniziale dotazione di 383,86 milioni, è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire tramite finanziamento o in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware*. La Legge di Bilancio, considerata l'operatività dei primi trenta mesi, ha dotato la 'Nuova Sabatini' di un nuovo stanziamento pari a 560 milioni, portando lo stanziamento complessivo di bilancio della misura a 943,86 milioni. Con la stessa legge è stata altresì prevista la maggiorazione del 30 per cento del contributo per gli investimenti in tecnologie digitali riconducibili al Piano Industria 4.0, nonché in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, e ha previsto la proroga del termine per la concessione dei finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari al 31 dicembre 2018. Alla luce delle modifiche introdotte

⁴⁰ Questi progressi riguardano il settore lattiero-caseario e quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziare per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché degli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario (200 per cento) per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. n. 69/2013.

l'aliquota del credito d'imposta per gli **investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo** non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata unitariamente al 50 per cento per tutti i costi ammissibili. Inoltre, la validità del credito è stata estesa fino al periodo di imposta 2020. Infine, l'importo massimo annuale del credito riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria è stato elevato da 5 a 20 milioni. Al fine di favorire la **capitalizzazione delle nuove imprese**, dal 2017 è stata introdotta una misura che permette la cessione delle perdite prodotte nei primi quattro esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento. Sono stati rifinanziati gli **interventi per l'autoimprenditorialità e per le *start up* innovative** con 47,5 milioni per l'anno 2017 e 47,5 milioni per l'anno 2018 per ognuno dei due strumenti gestiti da Invitalia.

Sono **estese alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie già previste per le *start up* innovative** costituite sotto forma di S.r.l., concernenti: *i)* la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi⁴²; *ii)* la possibilità che le quote di partecipazione in tali S.r.l. possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (*equity crowdfunding*); *iii)* la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

È esteso da quattro a cinque anni dalla data di costituzione di una *start up* innovativa il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle società in questione.

Il D.L. n. 50/2017⁴³ è intervenuto anche sulla disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) riducendo le aliquote percentuali per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, da applicare dall'ottavo periodo d'imposta (1,5 per cento invece che 2,7 per cento) e per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (1,6 per cento invece che 2,3 per cento).

La speciale **disciplina agevolativa degli investimenti a lungo termine** (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017⁴⁴, che dispone la detassazione per i redditi derivanti da tali investimenti (se detenuti per almeno 5 anni), è estesa alle casse previdenziali e ai fondi pensione, nel limite del 5 per cento dei loro *asset*. Inoltre, è stabilito che, qualora le casse di previdenza private cedano gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato prima del periodo di cinque anni richiesto dalla legge, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di

⁴² L'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Oppure, possono essere costituite, come per le S.p.A., categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

⁴³ Modificato dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017.

⁴⁴ Co. 88-99 della L. n. 232/2016.

investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie.

La disciplina del regime *patent box* (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) è stata allineata alle linee guida OCSE⁴⁵. In particolare, i marchi sono esclusi dai beni agevolabili e risultano, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà. Le nuove norme si applicano a decorrere dal 2017. È stata inserita anche la cd. clausola di *grandfathering*, che consente di conservare i benefici del *patent box* secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Infine è stata rivista la disciplina relativa al **trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento** effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di *advisor*).

Misure di riequilibrio territoriale

Il rilancio del Mezzogiorno costituisce una delle priorità programmatiche del Governo. Proseguendo il percorso avviato attraverso misure di riequilibrio territoriale è stato recentemente approvato il **D.L. n. 91/2017**⁴⁶ (c.d. 'Decreto Sud') che mira ad incentivare, con risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevedendo una specifica disciplina per la istituzione di **Zone Economiche Speciali (ZES)** - con particolare riferimento alle aree portuali - oltre a una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

Tale decreto si affianca a precedenti interventi, come quelli che hanno innalzato le aliquote per i crediti di imposta e ulteriormente facilitato l'accesso agli investimenti per le imprese del Sud⁴⁷, misure che sono state recentemente modificate dal D.L. n. 50/2017⁴⁸ che ha rimodulato gli stanziamenti prevedendo che una quota, pari a 110 milioni nel 2017, sia utilizzata nella misura di 55 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e aumentato di 55 milioni l'anno quelli per il 2018 e il 2019.

⁴⁵ OCSE 'Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5' - 2015 Final Report.

⁴⁶ Cvt con modificazioni dalla L. n. 123/2017.

⁴⁷ Ci si riferisce in particolare: alla Legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi da 98 a 108), che ha modificato la disciplina del credito d'imposta stabilendo un credito (pari al 20 per cento per le piccole imprese, al 15 per cento per le medie imprese e al 10 per cento per le grandi imprese) per l'acquisto, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno; al D.L. n. 243/2016 che ha aumentato le aliquote (al 45 per cento per le piccole imprese, al 35 per cento per le medie e al 25 per cento per le grandi aziende), incrementato il costo massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento, reso possibile beneficiare del credito insieme ad altri aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* nei limiti consentiti dalla normativa europea, ed esteso l'agevolazione all'intero territorio della Regione Sardegna.

⁴⁸ Cvt. con L. n. 96/2017.

Gli interventi per il Mezzogiorno del D.L.91/2017

Con la misura **'Resto al Sud'** vengono proposti finanziamenti per i giovani meridionali che intendono avviare un'attività imprenditoriale. E' prevista una dotazione massima di 50.000 euro, di cui il 35 per cento a fondo perduto, a copertura dell'intero investimento e del capitale per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativa alla fornitura di servizi. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, è a tasso zero ed erogato tramite il sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. Al finanziamento della misura si provvede mediante il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per un importo complessivo fino a 1.250 milioni. Sono inoltre previste misure per **sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo** tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione oltre a semplificazioni delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno.

Nell'intento di promuovere la costituzione di nuove imprese, il decreto riconosce ai comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la **possibilità di dare in concessione o in affitto terreni e aree in stato di abbandono ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni** che presentino un progetto per la valorizzazione del bene.

L'istituzione e la regolamentazione delle **Zone Economiche Speciali (ZES)** - che saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate - ha lo scopo di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale. Ciò al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle Regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate fino al 2020 di agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta per il Mezzogiorno. In particolare, al fine di incentivare anche i progetti di più rilevante dimensione, saranno eleggibili per il credito d'imposta investimenti fino a 50 milioni. Le ZES saranno attivate su richiesta di ognuna delle Regioni meno sviluppate⁴⁹ e in transizione⁵⁰; le Regioni che non posseggono aree portuali aventi le caratteristiche richieste, possono presentare istanza di istituzione di ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale delle Regioni meridionali interessate.

Per garantire l'attuazione alle misure appena citate, il 7 agosto il CIPE ha dato via libera alle risorse a sostegno delle ZES ed ha approvato la prima assegnazione di risorse per la misura **'Resto al Sud'**.

Con il **'Decreto Sud'** sono stati valorizzati i **Contratti Istituzionali di sviluppo** che consentono l'attuazione di programmi di particolare complessità finanziati con risorse nazionali e comunitarie. Il decreto stanza 40 milioni per il biennio 2017-2018 per **programmi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali o settoriali nelle Regioni del Mezzogiorno**. L'attuazione dei programmi è affidata all'ANPAL in raccordo con le Regioni interessate. Nel settore della pesca marina inoltre, vengono estesi i casi di sospensione dell'attività lavorativa nei quali è prevista l'erogazione di una indennità giornaliera.

Infine, per favorire i patti di solidarietà regionali, si reintroduce un incentivo che, nelle Regioni che offrono bonus ai Comuni, svincola risorse per un valore doppio rispetto agli spazi concessi ai Comuni ma senza intaccare i finanziamenti per i livelli essenziali di assistenza.

⁴⁹ Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania.

⁵⁰ Sardegna, Abruzzo e Molise.

A fine aprile 2017, il Governo ha destinato 200 milioni delle risorse del **Programma Operativo Nazionale 'Imprese e competitività' 2014-2020** all'istituzione di una **sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI**, denominata Riserva PON IC. La Riserva è finalizzata a rafforzare gli ordinari interventi di garanzia del Fondo in favore delle PMI e dei professionisti del Mezzogiorno, tenuto conto delle maggiori difficoltà di accesso al credito registrate in quest'area del Paese.

Il Governo ha approvato in via preliminare, il 16 giugno, il nuovo regolamento che disciplina la programmazione e l'ammissibilità della spesa dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020. A fine luglio sono stati stipulati gli Accordi di Programma Quadro tra il Governo, Invitalia e le Regioni interessate per il cofinanziamento di Contratti di Sviluppo. A ciò si aggiunge **l'incentivo Occupazione Sud** (vedi infra, par. Lavoro).

Infine, la Direttiva del 10 maggio 2017 ha definito gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione connessa all'attuazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) che coinvolge in vario modo gli strumenti della politica di coesione⁵¹.

Va infine ricordato come i processi di riforma sono stati positivamente supportati anche dal sistema di regole definite con le 'condizionalità ex ante', prerequisiti per l'attuazione della programmazione 2014-2020, cofinanziata dai Fondi Strutturali e di Investimento europei⁵².

Concorrenza

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Il 2 agosto 2017 il Senato ha approvato in via definitiva la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza. La legge sulla concorrenza è un elemento centrale della politica della concorrenza del Governo, ma si inserisce nel solco di altre norme pro-concorrenziali adottate nell'ultimo triennio.

La legge interviene sulle seguenti aree principali: assicurazioni; comunicazioni e poste; energia e ambiente; banche; professioni e farmacie; turismo, cultura e servizi di trasporto. In tutti questi ambiti, la legge è basata su

⁵¹ La SNSI è il documento approvato dalla Commissione Europea che - partendo dalla mappatura delle strategie regionali e in linea con il Programma Nazionale per la Ricerca - individua cinque aree tematiche nazionali di specializzazione (Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; Salute, alimentazione, qualità della vita; Agenda Digitale, *Smart Communities*, Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; Sistemi di mobilità intelligente), verso cui orientare le risorse per la ricerca e innovazione previste per il periodo 2014-2020. La Direttiva prevede che l'attuazione della SNSI avvenga attraverso la predisposizione di piani strategici, approvati dalla Cabina di regia (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016) che integrano i piani operativi del Fondo sviluppo e coesione (FSC), nonché attraverso misure generali e di contesto e di quelle specifiche individuate dai programmi Operativi nazionali 'Ricerca e Innovazione' e 'Imprese e Competitività', creando sinergie e sviluppando complementarità tra diversi strumenti della politica di coesione.

⁵² La condizionalità è stata introdotta dal Regolamento generale (UE) n. 1303/2013. L'obiettivo del soddisfacimento della condizionalità ex ante ha sostenuto e accelerato, tra l'altro, l'approvazione della Strategia nazionale e delle 21 Strategie regionali di specializzazione intelligente, del Piano nazionale delle Infrastrutture per la Ricerca, dell'Agenda Digitale, della Strategia per la Banda Ultra larga, della Strategia nazionale contro la povertà, il corretto recepimento e attuazione della normativa comunitaria in materia di energia, risorse idriche, rifiuti, la pianificazione nazionale e regionale in materia di trasporti. Un risultato di particolare rilevanza ha riguardato la normativa relativa agli appalti pubblici e agli aiuti di Stato.

tre direttrici principali: *i)* eliminare le barriere all'ingresso sul mercato e/o all'esercizio dell'attività imprenditoriale permettendo l'adozione di modelli organizzativi innovativi; *ii)* incentivare la mobilità della domanda, anche attraverso una maggiore trasparenza; *iii)* garantire adeguata protezione al consumatore. Dal punto di vista degli obiettivi di *policy* del Governo, tali interventi vanno letti nella logica di stimolare la stagnante dinamica della produttività. Infatti, la riduzione delle rendite e l'apertura a nuovi modelli organizzativi consentiranno di catturare i benefici dell'innovazione tecnologica e di processo in molti settori, nonché di superare le preesistenti limitazioni alla crescita delle imprese. La legge è inoltre coerente con la strategia del Governo di attrazione degli investimenti esteri. Nel focus vengono sinteticamente descritti i principali contenuti della norma.

FOCUS

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza

La Legge annuale, approvata il 2 agosto 2017, interviene in diverse aree con misure che riguardano:

Assicurazioni e fondi pensione

In materia di assicurazioni, l'obiettivo principale delle misure contenute nella legge è il contrasto delle frodi e la maggiore libertà di scelta dei clienti. La diffusione di comportamenti fraudolenti, infatti, non solo determina un generale aumento dei rischi assicurati e dunque dei costi, ma – data la sua distribuzione sul territorio – comporta fenomeni di selezione avversa in alcune aree del Paese. Il principale strumento di contrasto alle frodi in campo RC Auto è la previsione di un obbligo per le assicurazioni di garantire 'sconti significativi' a quegli assicurati che sottoscrivano determinate clausole contrattuali, quali l'installazione di una scatola nera o di rilevatori del tasso alcolemico. Per quanto riguarda le scatole nere, ne viene disciplinato il valore probatorio legale e le modalità attraverso cui dovrà esserne garantita la portabilità. Vengono poi introdotte norme più stringenti per contrastare il fenomeno dei 'testimoni di comodo'.

Allo scopo di garantire risarcimenti adeguati e uniformi sull'intero territorio nazionale per i danni da lesioni personali, viene prevista la pubblicazione di una tabella per i danni da macrolesione. Vengono inoltre imposti alle compagnie di assicurazione più efficaci obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle variazioni del prezzo in presenza di clausole bonus/malus.

Per i fondi pensione complementari, oltre ad un tavolo tecnico per la riforma di queste forme pensionistiche si prevede la possibilità, per i disoccupati da più di 24 mesi, di anticipare la liquidazione del fondo.

Comunicazioni e poste

In materia di comunicazioni elettroniche l'obiettivo principale della legge è di garantire i diritti dei consumatori e favorire la mobilità. Viene stabilito il diritto per i consumatori di recedere dalle offerte con modalità analoghe a quelle utilizzate per la sottoscrizione del contratto; le compagnie di TLC dovranno inoltre mettere a disposizione un canale *on line* per il recesso. In presenza di promozioni, le compagnie di TLC dovranno dare adeguata trasparenza agli eventuali costi di uscita in caso di recesso anticipato; i costi di uscita dovranno inoltre essere anticipatamente dettagliati e motivati all'Autorità Garante delle Comunicazioni. Le promozioni non potranno in ogni caso avere una durata superiore ai 24 mesi.

Allo scopo di rendere più dinamico il mercato, vengono introdotte semplificazioni per la migrazione del cliente verso un nuovo gestore, nonché per l'identificazione del cliente attraverso la sua identità digitale.

La legge interviene anche sui sistemi di pagamento, consentendo l'utilizzo del credito telefonico per effettuare l'acquisto dei titoli di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, nonché per le donazioni alle Onlus.

Per quanto riguarda i servizi postali, la disciplina del registro delle opposizioni viene estesa anche agli utenti dei servizi postali. Viene inoltre disposta la cessazione della riserva legale a favore di Poste Italiane sulla notifica degli atti giudiziari e la consegna a mezzo posta delle notifiche di sanzione.

Energia e ambiente

In materia di energia, la principale innovazione della legge consiste nel completamento della liberalizzazione dei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. A partire dal 1 luglio 2019, verranno superati gli attuali regimi, c.d. 'di tutela', con la previsione che i clienti debbano individuare un proprio fornitore sul libero mercato. La transizione al libero mercato – condizionata alla verifica di una serie di condizioni tra cui la realizzazione di un sito per la comparazione delle offerte, il rispetto delle tempistiche di *switching* e conguaglio, l'operatività del Sistema informativo integrato, l'implementazione della disciplina del *brand unbundling* e la tutela della famiglie in condizioni di disagio economico – sarà governata da un decreto del MISE - sentite l'Autorità per l'energia e il Garante della concorrenza nonché le Commissioni parlamentari competenti - che dovrà determinarne le modalità.

A ulteriore tutela del consumatore, viene prevista l'introduzione di un elenco dei venditori abilitati di energia elettrica, sulla scorta dell'elenco dei venditori gas già esistente. E' prevista inoltre la riforma dei bonus elettrico e gas, che attualmente rappresentano la principale forma di tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico, coerentemente con il quadro delle operazioni di contrasto alla povertà energetica contenute nella Strategia Energetica Nazionale. Nel caso di maxiconguagli, viene previsto per i consumatori il diritto alla rateizzazione. Per quanto attiene ai mercati all'ingrosso, viene estesa la validità ed efficacia della clausola c.d. '*close out netting*' direttamente efficace in caso di crisi di una delle controparti di una transazione energetica internazionale all'ingrosso. In materia di carburanti, viene rafforzato il divieto per le Regioni di adottare norme discriminatorie in materia di obblighi del c.d. 'terzo carburante' da affiancare a benzina e gasolio, limitandoli ai casi individuati da un decreto del MISE. Vengono inoltre introdotte alcune semplificazioni per favorire la chiusura degli impianti di distribuzione c.d. 'incompatibili', razionalizzando così la rete distributiva.

Per quanto riguarda le gare per la distribuzione del gas naturale, è stata introdotta una misura di semplificazione per accelerarne l'indizione nei casi in cui il differenziale tra i parametri di valutazione degli asset del servizio (cd. VIR e RAB) sia limitato. Infine, sono state introdotte semplificazioni in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica, sistemi autonomi di raccolta degli imballaggi, raccolta di metalli ferrosi e non ferrosi e raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Banche

In materia bancaria, è stato previsto il diritto del cliente che abbia sottoscritto un contratto di mutuo, di sostituire l'eventuale connessa polizza assicurativa proposta dalla banca con una, di contenuto equivalente, reperita autonomamente. E' stata codificata per la prima volta la disciplina del *leasing* finanziario con l'obiettivo anche di garantire maggiore certezza circa i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti e rendere il mercato più trasparente e competitivo.

Professioni e farmacie

Per quanto riguarda i professionisti, viene anzitutto stabilito un generale obbligo di presentazione di un preventivo anche in assenza di richiesta esplicita da parte del cliente. Con riferimento agli avvocati, vengono eliminate le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista e viene eliminato il divieto di aderire a più di un'associazione

professionale. Viene inoltre introdotta una nuova disciplina dell'esercizio della professione in forma societaria, rimuovendo in particolare il divieto assoluto di partecipazione per i soci di capitale, ora possibile fino al limite di un terzo del capitale della società, favorendo così l'ingresso di nuove risorse e competenze. Per quanto riguarda i notai, ne viene incrementato il numero teorico, riducendo il rapporto con la popolazione da 1:7.000 a 1:5.000; vengono inoltre eliminate le restrizioni alla pubblicità e viene esteso l'ambito di operatività territoriale su scala regionale. È, inoltre, eliminato il reddito minimo, disciplinata la gestione finanziaria degli importi incassati e razionalizzati gli archivi notarili. Con riferimento alle società di ingegneria, è stato chiarito ex lege che esse possono accettare commesse da committenti privati (oltre che pubblici), assoggettandole nel contempo a una serie di obblighi tra cui quello di individuare un professionista responsabile di ciascun progetto e di garantire adeguate coperture assicurative. Anche per le società odontoiatriche sono stati previsti nuovi e ulteriori obblighi a tutela del cliente, tra cui la necessaria presenza di un direttore sanitario in possesso dei titoli abilitanti per l'esercizio della professione. Per quanto riguarda le farmacie, è stata prevista la possibilità per le società di capitali di acquisire la titolarità della licenza, eliminato il limite di quattro licenze per titolare e sostituito da un tetto alla quota di mercato pari al 20 per cento a livello regionale, salva in ogni caso l'applicazione delle norme *antitrust*. Sono stati pienamente liberalizzati gli orari e i turni di apertura (fermi restando gli obblighi di servizio pubblico) ed è stata disposta la facoltà di trasferimento delle farmacie c.d. 'soprannumerarie' nell'ambito della stessa Regione.

Turismo, cultura e servizi di trasporto

È stata introdotta una delega al Governo per riformare la disciplina del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione della concorrenza, contrasto all'abusivismo e adeguamento dell'offerta dei servizi alle nuove tecnologie. Nel settore dei trasporti sono stati introdotti anche gli obblighi di bigliettazione elettronica per tutti i servizi di TPL e di pubblicazione della carta dei servizi relativa a rimborsi e indennizzi. Nell'ambito dei servizi di intermediazione alberghiera, è stata stabilita la nullità ex lege delle clausole contrattuali che prevedono obblighi di 'parità tariffaria', che impedivano alle strutture ricettive di praticare sconti maggiori rispetto alle piattaforme *on line*. In materia di 'diritti connessi' è stata abolita l'esclusiva dei produttori sui compensi degli artisti, che potranno gestire direttamente i compensi per i diritti connessi alla diffusione in pubblico di musica registrata. Sono stati rimossi i vincoli alla riproduzione fotografica non a scopo di lucro di beni archivistici e bibliotecari. Sono state anche semplificate le norme in materia di circolazione internazionale di opere d'arte.

Concorrenza e regolazione nel settore dei trasporti

Nell'ambito delle norme specifiche sul trasporto pubblico locale il D.L. n. 50/2017 detta alcuni principi generali in materia di organizzazione del servizio, regolazione e concorrenza. Innanzitutto si afferma la separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo da quelle di gestione del trasporto pubblico locale e regionale. La norma stabilisce, inoltre, che qualora il gestore uscente o uno dei concorrenti sia controllato o partecipato dall'ente affidante o sia affidatario in via diretta o *in house*, l'ente locale o la Regione affidante deve obbligatoriamente servirsi di una stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di trasporto.

Altre disposizioni intervengono in materia di **affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale** riprendendo alcune norme già contenute nello schema di decreto delegato sui servizi pubblici locali non approvato. Tali misure sono finalizzate a migliorare le *performance* del settore, spingendo gli enti competenti ad orientare le attività di programmazione a criteri di efficienza,

incentivando l'utilizzo di procedure competitive per l'affidamento dei servizi e armonizzando la normativa settoriale con quella europea e nazionale. Esse prevedono:

- L'istituzione di specifici bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e relativi enti di governo; questi sono determinati dalla Regioni⁵³ e hanno un'utenza minima di 350.000 abitanti.
- Il conferimento in uso agli enti di governo dei bacini delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo devono costituire società interamente possedute dagli enti conferenti che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.
- L'articolazione dei bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, per lo svolgimento delle gare per i servizi di trasporto locale e regionale al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Viene demandato all'Autorità di regolazione dei trasporti il compito di definire regole generali per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compito che si innesta nelle funzioni già esercitate dalla stessa Autorità con propri atti di regolazione in materia di schemi dei bandi di gara⁵⁴. All'Autorità si riconoscono inoltre alcuni specifici poteri di intervento per regolare: la riscossione dei proventi da traffico, i requisiti patrimoniali per la partecipazione alle gare; l'accesso dell'affidatario a beni immobili e strumentali per effettuare il servizio; il trasferimento del personale.

Il decreto riprende lo schema di decreto delegato sui servizi pubblici locali anche in relazione alle misure volte a potenziare gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale e a migliorare la qualità del servizio attraverso la previsione di specifiche misure volte a indennizzare l'utenza in caso di disservizi.

Infine, alcune previsioni inserite nel D.L. n. 50/2017 agiscono sulla regolazione del trasporto pubblico locale prevedendo un disincentivo ai casi di mancato rispetto delle norme sulla concorrenza. In particolare, la norma che ha rideterminato la dotazione del **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale** in 4.790 milioni per il 2017 e 4.933 milioni a decorrere dal 2018⁵⁵, stabilisce anche i criteri per la sua ripartizione. Tra questi criteri anche quello che prevede una penalizzazione nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non siano affidati con procedure di evidenza pubblica ovvero non risulti pubblicato il bando di gara e qualora siano bandite gare non conformi alle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Tra i parametri per il riparto del Fondo a partire dal secondo anno

⁵³ Sentite le Città Metropolitane, gli altri Enti di area vasta e i Comuni capoluogo di provincia.

⁵⁴ Ai sensi del D.L. n. 201/2011, art. 37, co. 2, lett. f).

⁵⁵ A partire dal prossimo anno, il riparto del Fondo sarà effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri può provvedere con deliberazione motivata.

dall'entrata in vigore del decreto è previsto che le Regioni a statuto ordinario definiscano dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario, valutati sulla base di criteri che saranno introdotti con apposito decreto⁵⁶.

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto delle disposizioni per consentire alle **imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale** di ricorrere: *i)* alla locazione di materiale rotabile per il trasporto ferroviario e *ii)* alla locazione senza conducente di veicoli per il trasporto su gomma a condizione che i veicoli abbiano un'anzianità non superiore ai 12 anni e purché la locazione abbia una durata pari o superiore ad un anno. Per rinnovare il materiale roteabile, le aziende affidatarie del TPL possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionali.

Lavoro

Riforma del mercato del lavoro

L'ultimo tassello per completare il percorso di riforma avviato con il Jobs Act è stato posto con l'entrata in vigore della legge sul **lavoro autonomo non imprenditoriale e sul lavoro agile**⁵⁷. Si tratta di un provvedimento innovativo e di grande importanza, che punta a sostenere e valorizzare il lavoro autonomo non imprenditoriale, attraverso un sistema di tutele specifiche, e a migliorare la qualità della vita dei lavoratori autonomi, favorendo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro⁵⁸. Le misure dedicate al 'lavoro agile' (*smart working*) sono invece volte a regolamentare questa particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze⁵⁹, basata sull'utilizzo di strumenti innovativi che permettono di adattare le condizioni lavorative all'evoluzione del sistema produttivo e favoriscono una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (cfr. il par. sulla Pubblica Amministrazione).

⁵⁶ In sede di riparto sarà superato il criterio della spesa storica e saranno utilizzati i criteri risultanti dal decreto sui costi standard in corso di emanazione. Infine, il meccanismo di riparto terrà conto anche dei proventi complessivi da traffico realizzati da ciascuna regione e del loro incremento.

⁵⁷ L. 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

⁵⁸ Tra le novità che verranno introdotte con le nuove disposizioni si rilevano: le maggiori tutele nelle transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti; la deducibilità delle spese collegate all'attività professionale e alla formazione (entro il limite annuo di 10.000 euro); la possibilità di aggregarsi per accedere a bandi di gara nazionali ed internazionali; il riconoscimento dell'indennità di maternità (a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro) e l'aumento del congedo parentale da tre a sei mesi. Inoltre dal 1 luglio 2017 la Dis.Coll., l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, diviene strutturale ed è riconosciuta ad una platea più ampia di beneficiari (assegnisti e dottorandi di ricerca). A queste previsioni si aggiungono quelle dedicate a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi; a tal fine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per consentire alle Casse di Previdenza di diritto privato di attivare anche prestazioni sociali, finanziate da un'apposita contribuzione, destinate agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da una grave patologia.

⁵⁹ Basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

Politiche attive del lavoro

È stata avviata dall'ANPAL la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, la nuova misura di politica attiva del lavoro istituita con il *Jobs Act*. A conclusione della fase di sperimentazione, l'assegno di ricollocazione verrà esteso alla platea prevista dal D.Lgs. n. 150/2015.

Al 27 luglio 2017 i giovani attivi nell'ambito del programma Garanzia Giovani erano quasi 1 milione e 200mila, il 53 per cento in più di quelli registrati a fine 2015; a più di 514mila giovani era stata proposta almeno una misura. A marzo 2017, il 59,5 per cento dei ragazzi che avevano concluso un intervento previsto dal Programma aveva avuto almeno un'esperienza di lavoro e il 43,7 per cento risultava ancora occupato. È stato rifinanziato inoltre per il 2017 l'Incentivo Occupazione Giovani, rivolto alle imprese per l'occupazione dei giovani Neet tra i 16 ed i 29 anni che hanno aderito al Programma⁶⁰: al 28 giugno 2017 le domande presentate ammontavano a 49.369, di cui 30.687 accolte. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, quasi il 70 per cento delle assunzioni incentivate ha riguardato tipologie di occupazione stabile (contratti di apprendistato professionalizzante nel 50,4 per cento dei casi e contratti a tempo indeterminato nel 18,6 per cento).

A fine luglio, sono state accolte e confermate dall'INPS 73.782 domande per l'incentivo **Occupazione Sud**, riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani o disoccupati da almeno 6 mesi al fine di favorire l'occupazione in alcuni territori italiani ad alto tasso di disoccupazione⁶¹. Quasi il 90 per cento delle domande si è concentrato nelle regioni meno sviluppate.

Nel primo semestre del 2017, inoltre, è cresciuto il ricorso all'apprendistato da parte delle imprese italiane, con una percentuale di contratti attivati pari al 27,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2016.

Rafforza la crescita di questo istituto contrattuale, espressamente rivolto ai giovani, anche la sperimentazione del nuovo sistema duale, operativa dal 2016 e che vede coinvolti l'ANPAL e le Regioni.

Per quanto riguarda le politiche di conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia, il 17 febbraio 2017 è stato adottato il DPCM, previsto dalla Legge di bilancio 2017, per l'erogazione di un buono annuale di 1000 euro per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

⁶⁰ Gli incentivi possono riguardare le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi.

⁶¹ L'assunzione deve essere con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani al di sotto dei 25 anni o persone prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annui per persona assunta, decorrenti dall'assunzione. Viene erogato per assunzioni dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con sede di lavoro in: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise o Sardegna, a prescindere dalla residenza del lavoratore.

Welfare

Lotta alla povertà

Al fine di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, il 29 agosto il Governo ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il **Reddito di inclusione (Rel)**, quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il Rel prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Non si tratta di una mera misura assistenzialistica: al contrario, al nucleo familiare beneficiario viene richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l'autonomia.

FOCUS

Il Reddito di Inclusione (Rel)

Per finanziare il Reddito di inclusione è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione strutturale che l'ultima Legge di Bilancio ha portato a 1,7 miliardi dal 2018. A tali risorse si aggiungono quelle destinate a rafforzare i servizi (anche a carico del PON Inclusione), per un totale di oltre 2 miliardi dal 2019. Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere i seguenti requisiti: *i*) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; *ii*) un valore dell'ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore ai 3000 euro; *iii*) un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 20.000 euro; *iv*) un valore del patrimonio mobiliare (conti e titoli finanziari) non superiore a 10.000 euro per nuclei con tre o più componenti. In ogni caso, il beneficio (inclusivo di eventuali altre prestazioni, tranne l'indennità di accompagnamento) per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale (valore annuo, 5.824 euro; circa 485 euro mensili). In prima applicazione sono ammessi al REL i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni. E' previsto un meccanismo di allargamento della platea fino al pieno universalismo e di incremento del beneficio economico mediante l'adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che disciplini l'utilizzo di eventuali ulteriori risorse che affluiscono al Fondo Povertà con la Legge di Bilancio o altri provvedimenti legislativi. Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REL è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpl o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Il Rel è articolato in due componenti: *i*) un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che dipende dalle risorse già in possesso della famiglia e con un massimo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti; *ii*) una componente di servizi alla persona, identificata in seguito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare, che terrà conto della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà. Il Rel sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorran almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente (il periodo di sospensione potrà essere rivisto con il Piano povertà). Al Rel si accederà attraverso una dichiarazione a fini ISEE precompilata (disponibile dal 1° settembre 2018). È un'innovazione di sistema che caratterizzerà l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate, migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall'altro.

In sede di prima applicazione, la platea potenziale della misura, sulla base dei dati del sistema informativo ISEE, è di circa 500 mila nuclei familiari, di cui 420 mila con minori. Le persone potenzialmente coperte dal REI sono complessivamente quasi 1,8 milioni, di cui 700 mila minori. La dimensione media del nucleo familiare è pari a poco più di 3,5 componenti.

È stata istituita, inoltre, la **Rete della protezione e dell'inclusione sociale**, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. E' una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore e delle parti sociali.⁶²

In attesa dell'avvio del Rel, a fine aprile 2017 sono entrati in vigore i **nuovi criteri per il SIA**. Il SIA è già stato completamente ridisegnato dal Governo per renderlo simile al Rel ed è partito a livello nazionale nel settembre 2016. Permangono comunque rilevanti differenze nella platea (con il Rel si aggiungono i disoccupati ultra cinquantacinquenni), nei requisiti di accesso (nel caso del SIA, c'è un'unica soglia ISEE a 3.000 euro), nella presenza di una scala di valutazione del bisogno (in modo da selezionare i beneficiari tra i più bisognosi, scala non necessaria per il Rel), nel beneficio economico (nel caso del SIA in somma fissa rispetto al numero dei componenti, nel caso del Rel variabile a seconda delle risorse della famiglia), negli altri trattamenti consentiti (nel caso del REI detratti dal beneficio, nel caso del SIA considerati soprattutto come requisito d'accesso), nelle risorse disponibili per i servizi (non finanziati dal SIA). Lo stanziamento di maggiori risorse con la legge di bilancio 2017 ha permesso di modificare i requisiti di eleggibilità del SIA per ampliare la platea dei beneficiari. Il nuovo decreto interministeriale (pubblicato il 30 aprile u.s.) interviene in particolare su 3 elementi: la riduzione della soglia di valutazione multidimensionale del bisogno da 45 a 25 punti; l'innalzamento della soglia di altri trattamenti consentiti, da 600 a 900 euro, per le famiglie con un componente non autosufficiente; l'incremento del beneficio per i nuclei composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni (+80 euro), con un beneficio massimo quindi di 480 euro. In questo modo si è potuto all'incirca raddoppiare la platea dei beneficiari (più di 80 mila nuclei familiari al momento dell'entrata in vigore dei nuovi criteri) riammettendo

⁶² La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l'obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali. Per agevolare l'attuazione del Rel, il decreto istitutivo prevede determinate articolazioni della Rete: saranno istituiti il Comitato per la lotta alla povertà - come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo - e l'Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà (in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà), di promuovere l'attuazione del Rel, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, e di esprimere il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rel. La regia è affidata al servizio sociale, nella logica della rete integrata dei servizi e del pieno coinvolgimento del Terzo settore, delle parti sociali e di tutta la comunità. Al rafforzamento dei servizi sociali territoriali è destinata una quota non inferiore al 15 per cento del Fondo Povertà (262 milioni nel 2018 e di 277 milioni annui a decorrere dal 2019). A queste risorse si aggiungono altri 550 milioni in tre anni per il potenziamento dei servizi sociali nel territorio, a valere sul Fondo sociale europeo 2014-2020: la gran parte del PON inclusione, con una dotazione di circa 1 miliardo. Circa un quarto delle risorse sarà volto a finanziare interventi diretti per l'inserimento lavorativo, tipicamente nella forma di tirocini per l'inclusione sociale. Questi ultimi interventi sono, in particolare, ulteriormente rafforzati a valere su risorse dei programmi operativi regionali (POR).

al beneficio coloro che ne erano stati esclusi solo per via della valutazione multidimensionale.

Previdenza

Il D.L. n. 50/2017 ha definito le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di disagio lavorativo (cd **APE sociale**), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. A settembre 2017 è stato approvato il DPCM che fa decorrere dal 1° maggio 2017 il diritto ad accedere all'**Ape volontaria**⁶³ per coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto; dovranno fare richiesta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto ed avranno diritto alla corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.

La riforma del Terzo settore

Con i tre decreti legislativi approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017, è stata portata a compimento una vasta ed organica opera di revisione e sistematizzazione della disciplina riguardante il Terzo settore, finalizzata alla promozione ed al sostegno del medesimo. In particolare, è stata introdotta una definizione generale di enti del Terzo settore, delle attività di interesse generale da essi esercitate in via esclusiva o principale e della *governance* degli enti medesimi. È stata semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica; è stata prevista l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, in modalità telematica, con una dotazione finanziaria di 15 milioni, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici ad essi riservati; è stata prevista l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti; è stato altresì riformato il sistema dei centri di servizio per il volontariato che potranno contare, oltre che sulle risorse garantite dalle Fondazioni bancarie, anche su di un sostegno finanziario pubblico stabile e di 10 milioni annui per lo sviluppo dei centri stessi. È stato, inoltre, istituito un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, con una dotazione annua di 40 milioni. È stata rafforzata l'impresa sociale, attraverso l'estensione delle attività dalla stessa esercitabili; è stata prevista la possibilità, pur limitata, di distribuzione degli utili, l'introduzione di misure fiscali di sostegno volte a favorire gli investimenti nell'impresa sociale stessa e ad assicurare la detassazione degli utili e degli avanzi di gestione destinati al conseguimento dell'oggetto sociale.

⁶³ L'APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) volontaria consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. È prevista la istituzione di un Fondo, a copertura dell'80 per cento del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione.